COESIONE ITALIA 21-27
RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ

Cofinanziato dall'Unione europea

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

MUR

FAQ 3 Azioni

Budget, cofinanziamento, variazioni tra voci di spesa e perimetro dei vincoli

Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026 in tema di rendicontazione e controllo e inviati a mail 3azioni.pnric@mur.gov.it.

Aggiornate al 23.10.2026

Nota metodologica: Ai fini della pubblicazione, i quesiti ricevuti sono stati anonimizzati e, ove necessario, riformulati sotto il profilo redazionale, senza modificarne il contenuto sostanziale. Le domande sono state, inoltre, organizzate per cluster tematici, al fine di rendere più agevole la consultazione del documento.

ID	Quesito	Riscontro
6. Budget, cofinanziamento, variazioni tra voci di spesa e perimetro dei vincoli		
6.1	Per l'azione 1.1.3 il cofinanziamento può essere garantito con il costo del personale dipendente?	In generale il costo del personale può essere usato come quota di cofinanziamento se è costo ammissibile del progetto e se il bando non lo esclude espressamente.
6.2	Se in proposta è stata inserita per errore una voce di costo non coerente, è possibile modificare?	L' art 9 dell'Avviso 307 indica che la procedura di istruttoria di ammissibilità è espletata ai sensi del Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e in coerenza con il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del PN RIC 2021-2027; il comma 3 riporta che le carenze di qualsiasi elemento formale della Domanda di agevolazione possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso il MUR assegna al Soggetto Hub proponente un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la regolarizzazione, decorso infruttuosamente il quale la domanda è dichiarata esclusa dalla successiva fase di valutazione. Non possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio le carenze della documentazione che non consentano la chiara identificazione del soggetto proponente e/o l'individuazione del contenuto oggetto di regolarizzazione. Resta salva la possibilità di applicazione di quanto previsto dall'art 13 del Disciplinare e il punto 2.5 Variazioni progetto della Guida operativa per il Beneficiario in merito alle variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi.
6.3	I vincoli sulle voci di spesa e il limite del 20% sugli spostamenti sono riferiti al budget per ente, per progetto/linea o per ente e linea? Le variazioni tra voci di spesa pari o inferiori al 20% si calcolano sul budget della singola	L'art 13 del Disciplinare e il punto 2.5 Variazioni progetto della Guida operative per il Beneficiario indicano che le variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi, di entità pari o inferiore al 20% della singola tipologia di spesa devono essere comunicate dal Soggetto Hub Capofila, adeguatamente giustificate, e non sono soggette ad autorizzazione da parte del MUR. Le variazioni che comportano uno scostamento, in aumento o in diminuzione, superiore al 20% per la singola voce di spesa, devono essere parimenti comunicate e giustificate e sono sottoposte alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico, all'esito della quale il MUR può concedere o negare l'autorizzazione.

ID	Quesito	Riscontro
	Unità Operativa o sul budget totale del Partner per la specifica tipologia di spesa?	La soglia del 20% si calcola sulla voce di spesa del singolo ente nel singolo progetto, non sul totale di quella voce aggregato per tutti i beneficiari del partenariato. Ciascun soggetto beneficiario è titolare di una propria quota dell'agevolazione e risponde individualmente del proprio Piano dei costi. Inoltre, quando un partenariato sviluppa contestualmente un progetto 1.1.2 e un progetto 1.4.3, ognuno ha il proprio CUP e il proprio Piano dei costi nel Disciplinare. Le variazioni sono gestite separatamente per ciascun CUP: non è possibile compensare scostamenti di budget tra le due linee. Il 20% si calcola, per ogni voce di spesa e per ogni ente, all'interno del CUP di riferimento. Si specifica che se le variazioni comportano un trasferimento di budget da un soggetto a un altro all'interno del partenariato — pur rimanendo nella stessa voce di spesa — non sono governate dal semplice meccanismo del 20%. Esse modificano la distribuzione dell'agevolazione concordata nel Partnership Agreement (Art. 4, c. 10, lett. c) dell'Invito), alterando la quota spettante a ciascun beneficiario come da Decreto di concessione. Queste variazioni richiedono sempre comunicazione motivata e valutazione del MUR, indipendentemente dall'entità percentuale dello scostamento.
6.4	a) I costi del personale strutturato dedicato al progetto a valere sull'Azione 1.1.3.b, possono concorrere alla copertura della quota di costo non finanziata dall'aiuto concesso ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) n. 651/2014? b) Tale quota deve necessariamente essere coperta mediante risorse finanziarie proprie dell'ente beneficiario?	a) Sì, i costi del personale strutturato dell'Ateneo dedicato alle attività progettuali ammissibili costituiscono al tempo stesso la voce di costo eleggibile e la fonte della quota di co-finanziamento dell'Ateneo. L'Ateneo paga l'intera retribuzione del personale strutturato e il PN RIC rimborsa il 50%, pertanto l'Ateneo sopporta effettivamente la quota a proprio carico: questo è il co-finanziamento richiesto. L'unica condizione che deve essere soddisfatta è che la stessa ora di lavoro non venga imputata contemporaneamente a due fonti di finanziamento pubblico distinte (divieto di doppio finanziamento, Art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509). Se lo stesso personale è finanziato parzialmente da FFO e parzialmente da PN RIC, le ore devono essere ripartite in modo tracciabile e mutuamente esclusivo. b) No, non è richiesto che la quota di co-finanziamento sia coperta da risorse finanziarie aggiuntive e distinte

ID	Quesito	Riscontro
		rispetto ai costi di personale strutturato rendicontati.
6.5	Alcune slide riportano, per l'Azione 1.1.3b, spese generali calcolate con flat rate del 15%. Si chiede se ciò sia ammissibile, la base di calcolo e le disposizioni di riferimento.	Per l'Azione 1.1.3b non sono previsti contributi forfettari per le spese generali: le spese ammissibili devono essere rendicontate a costi reali (cfr. FAQ n. 46 dell'11.04.2025, FAQ n. 84 del 09.05.2025 e FAQ del 10.06.2026).
6.6	Si chiede se gli aiuti al funzionamento per la gestione dei Poli (Azioni 1.1.3b e 1.4.3) siano destinati esclusivamente agli Hub o anche agli altri beneficiari, con le relative condizioni e tipologie di spesa.	L'art. 6, comma 4, dell'Avviso prevede che l'intensità di aiuto sia applicata al singolo soggetto beneficiario secondo i rispettivi parametri dimensionali e indipendentemente dalla struttura di aggregazione cui è associato. Per l'Azione 1.1.3b si applicano le disposizioni dell'art. 27 del Reg. (UE) 651/2014 (attività di cui ai commi 5 e 7; costi di cui ai commi 5 e 8); per l'Azione 1.4.3 si applicano le disposizioni dell'art. 31 del medesimo Regolamento (costi di cui al comma 3). Per il dettaglio delle tipologie di spesa ammissibili si rinvia alla Guida operativa per i beneficiari.
6.7	Si chiede: 1) se rilevino le sole macrovoci dell'Allegato B o anche il dettaglio della proposta (con riguardo alla ripartizione A1/A1a delle spese di personale); 2) le implicazioni della mancata spesa dell'intera quota "attivi materiali" sulla 1.1.3b; 3) l'ammissibilità, quale cofinanziamento, dei servizi erogati dai laboratori dei partner a enti terzi.	1) Il Decreto di concessione (art. 2, punto 3) prevede che l'agevolazione sia ripartita tra i beneficiari in ragione delle quote di costi ammessi come risultanti dal Piano dei costi allegato al Decreto, che formalizza tali quote. Con riferimento alla macrovoce "Spese di personale", resta fermo che l'ammontare complessivo può coprire fino al 40% dei costi totali del progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e che almeno il 25% di tale quota deve riguardare collaborazioni e contratti avviati con gli investimenti PNRR; la distribuzione tra le sottocategorie (A1 – Personale e A1a – Personale PNRR) deve rispettare tali quote percentuali. 2) Ove non si riesca a spendere l'intera quota prevista per gli "attivi materiali" sulla linea 1.1.3b, è possibile ricorrere alle variazioni di progetto, nel rispetto di quanto previsto al punto 2.5 della Guida operativa per i beneficiari. 3) Ai fini dell'individuazione delle fonti di cofinanziamento, il beneficiario opera nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, della normativa vigente e della disciplina sugli aiuti di Stato (art. 6 dell'Avviso). Il cofinanziamento è rappresentato dalla differenza tra il costo rendicontato e l'agevolazione riconosciuta; i costi

ID	Quesito	Riscontro
		ammissibili sono quelli indicati all'art. 7 dell'Avviso.
6.8	Si chiede di chiarire le modalità di gestione delle variazioni finanziarie (documentazione e criteri di valutazione) e se, nei limiti dell'Azione 1.1.2, sia consentito spostare fondi dalla voce A1 alla voce A1a, con quali comunicazioni.	L'art. 13 del Disciplinare e il punto 2.5 della Guida operativa prevedono che le variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi, di entità pari o inferiore al 20% della singola tipologia di spesa, siano comunicate dal Soggetto Hub Capofila e adeguatamente giustificate, senza necessità di autorizzazione del MUR; le variazioni superiori al 20% sono parimenti comunicate e giustificate e sottoposte alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico, all'esito della quale il MUR può concedere o negare l'autorizzazione. La soglia del 20% si calcola sulla voce di spesa del singolo ente nel singolo progetto. Lo spostamento di fondi da A1 ad A1a è ammesso entro tali regole e va comunicato; resta in ogni caso fermo il rispetto del vincolo minimo del 25% di personale di origine PNRR, non derogabile. Per i profili connessi alla riallocazione A1a→A1 con personale staff si rinvia alle FAQ pertinenti del presente cluster.
6.9	Qual è la procedura nel caso in cui un partner intenda recedere dal progetto dopo la presentazione della proposta o dopo l'ammissione al finanziamento?	Ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di concessione, non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali alla natura e agli obiettivi del progetto; tutte le richieste di variazione vanno tempestivamente comunicate al MUR tramite il sistema QIIR, per il tramite del Soggetto Hub Capofila, con relazione argomentata e idonea documentazione. In caso di operazioni straordinarie sull'assetto dei beneficiari ovvero di rinuncia di uno o più soggetti, l'Hub Capofila ne dà tempestiva comunicazione al MUR, che entro 30 giorni procede alla verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità ai fini della prosecuzione del progetto, ovvero della revoca dell'agevolazione concessa.
6.10	Si chiede se il cofinanziamento sia riconosciuto al 50% per ogni singola voce di spesa o se il 50% sia calcolato sul totale delle spese rendicontate sulla linea, e se nel time-sheet sarà possibile distinguere ore FFO e PN RIC.	Come chiarito dalla FAQ ufficiale 6.4, i costi ammissibili (art. 7 dell'Avviso) costituiscono al tempo stesso la voce di costo eleggibile e la fonte della quota di cofinanziamento; il cofinanziamento è rappresentato dalla differenza tra il costo rendicontato e l'agevolazione riconosciuta. L'unica condizione è il divieto di doppio finanziamento (art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509): lo stesso costo non può essere imputato contemporaneamente a due fonti di finanziamento pubblico distinte. Il modello di time-sheet reso disponibile dal MUR consentirà di evidenziare la distinzione tra ore FFO e ore PN RIC.

ID	Quesito	Riscontro
6.11	Nella voce E3 – Spese generali marketing sono rendicontabili organizzazione eventi, missioni, video/materiale dimostrativo, pagamento open access per pubblicazioni? È utilizzabile, a giustificativo, una circolare annuale di ateneo sull'incidenza dei costi generali?	Le attività richiamate (progettazione e realizzazione di materiale divulgativo/promozionale e pubblicazioni, organizzazione di fiere ed eventi, materiali per test e attività dimostrative, ecc.) rientrano, per l'Azione 1.1.3b, tra le spese per le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b), i.); le missioni sono ammissibili se strettamente connesse a tali attività. Tali spese sono rendicontate a costi reali secondo le modalità della Guida operativa per i beneficiari. La puntuale collocazione nelle voci del piano dei costi (es. E3) deve risultare coerente con il piano approvato; eventuali dubbi vanno verificati alla luce della Guida operativa ed eventualmente rappresentati al MUR.
6.12	Fermo restando il rispetto della quota minima del 25% di personale ex PNRR, si chiede se sia possibile riallocare il budget dalla voce "A1a – Personale PNRR" alla voce "A1 – Personale", rendicontando ore di personale staff come massa critica in luogo del reclutamento di personale a tempo determinato.	La riallocazione di budget tra le sotto-voci delle spese di personale (da "A1a – Personale PNRR" ad "A1 – Personale") è gestibile attraverso la procedura di variazione del piano dei costi di cui all'art. 13 del Disciplinare e al § 2.5 della Guida operativa per i beneficiari. Le variazioni di entità pari o inferiore al 20% della singola voce di spesa devono essere comunicate e adeguatamente giustificate dal Soggetto Hub Capofila e non sono soggette ad autorizzazione del MUR; le variazioni superiori al 20% sono parimenti comunicate e giustificate e sottoposte alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico, all'esito della quale il MUR può concedere o negare l'autorizzazione. La soglia del 20% si calcola sulla singola voce di spesa del singolo ente nell'ambito del CUP di riferimento (cfr. FAQ ufficiale 6.3). Tale riallocazione è ammissibile, tuttavia, solo entro un limite invalicabile: il rispetto della quota minima del 25% di spese di personale afferenti le forme a termine avviate con il PNRR, prescritta dall'art. 7, comma 1, lett. A), a). Si tratta di una previsione della lex specialis non derogabile (cfr. FAQ ufficiale 2.8). La variazione è dunque consentita purché, al suo esito, la quota di personale ex-PNRR a tempo determinato continui a rappresentare almeno il 25% delle spese di personale ammissibili — ovvero almeno il 10% dei costi totali del progetto di R&S (cfr. FAQ ufficiale 2.5).

ID	Quesito	Riscontro
		Il personale strutturato/staff (a tempo indeterminato) rendicontato quale "massa critica" concorre al raggiungimento del tetto del 40% delle spese di personale, ma non concorre al sub-vincolo del 25%. Ne consegue che la sostituzione del reclutamento di personale a tempo determinato con ore di personale staff è possibile soltanto nella misura in cui non riduca la quota ex-PNRR al di sotto del 25%; non è invece ammissibile ove determini il mancato raggiungimento di tale soglia. Resta inteso che la variazione deve in ogni caso essere coerente con gli obiettivi e i contenuti del progetto approvato (formulario) e non alterarne la sostanza. Ove comporti un trasferimento di budget tra soggetti del partenariato, essa richiede sempre comunicazione motivata e valutazione del MUR, indipendentemente dall'entità percentuale dello scostamento (cfr. FAQ ufficiale 6.3). Le ore del personale staff sono rendicontate a costo orario standard, ai sensi del DI n. 51 del 4 gennaio 2024, su base time-sheet e nel rispetto del limite massimo di impegno temporale relativo all'attività di ricerca.
6.13	Fermo restando il rispetto della quota minima del 25% di personale ex PNRR, è possibile riallocare il budget dalla voce "A1a – Personale PNRR" alla voce "A1 – Personale", rendicontando ore di personale staff come massa critica in luogo del reclutamento di personale a tempo determinato?	Il quesito è già stato trattato. Si rinvia alle FAQ pertinenti del cluster 2. In sintesi: la riallocazione è gestibile attraverso la procedura di variazione del piano dei costi (art. 13 del Disciplinare e § 2.5 della Guida operativa; soglia del 20% calcolata sulla singola voce di spesa del singolo ente nell'ambito del CUP), ma è ammissibile solo entro il limite invalicabile del rispetto della quota minima del 25%, previsione della lex specialis non derogabile (cfr. FAQ ufficiali 2.8, 6.3 e 6.4). Il personale strutturato/staff concorre al tetto del 40% delle spese di personale ma non al sub-vincolo del 25%; pertanto la sostituzione del reclutamento di personale a tempo determinato con ore di personale staff è possibile soltanto nella misura in cui non riduca la quota ex-PNRR al di sotto del 25%, la cui verifica opera a livello di progetto complessivo (cfr. FAQ ufficiali 2.5 e 2.11).
6.14	Considerato che è prevista un'agevolazione pari al 50% dei costi rendicontati, si chiede se la quota di cofinanziamento (restante 50%)	Il quesito è già stato riscontrato. Si rinvia alla FAQ ufficiale 6.4. In sintesi: sì. I costi del personale strutturato dell'organismo di ricerca dedicato alle attività progettuali ammissibili costituiscono al tempo stesso la voce di costo eleggibile e la fonte della quota di cofinanziamento. L'ente paga

ID	Quesito	Riscontro
	possa essere coperta dalle spese di personale strutturato in forza all'organismo di ricerca che lavora sul progetto.	l'intera retribuzione del personale strutturato e il PN RIC rimborsa il 50%; pertanto l'ente sopporta effettivamente la quota del 50% a proprio carico, che integra il cofinanziamento richiesto. Non è necessario che tale quota sia coperta da risorse finanziarie aggiuntive e distinte rispetto ai costi di personale strutturato rendicontati. L'unica condizione è il rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 191 del Reg. UE/Euratom 2024/2509): ove lo stesso personale sia finanziato in parte da FFO e in parte dal PN RIC, le ore devono essere ripartite in modo tracciabile e mutuamente esclusivo.
6.15	Considerato che è prevista un'agevolazione pari al 50% dei costi rendicontati, si chiede se la quota di cofinanziamento (restante 50%) possa essere coperta da spese di personale non strutturato in forza all'organismo di ricerca che lavora sul progetto (ad esempio personale a tempo determinato pagato sui residui già rendicontati del PNRR).	In via di principio, e in coerenza con la FAQ ufficiale 6.4, anche le spese di personale non strutturato (a tempo determinato) effettivamente sostenute dall'organismo di ricerca possono costituire al tempo stesso voce di costo eleggibile e fonte della quota di cofinanziamento, a condizione che il relativo costo sia effettivamente rimasto a carico del beneficiario e non sia stato rimborsato da altra fonte pubblica. La fattispecie specifica indicata nel quesito — personale a tempo determinato pagato sui residui già rendicontati del PNRR — non è invece ammissibile. Un costo già rendicontato e finanziato a valere sul PNRR non può essere nuovamente utilizzato, né quale costo eleggibile né quale quota di cofinanziamento, sul progetto a valere sul DD 307/2025: ciò determinerebbe un doppio finanziamento, espressamente vietato dall'art. 191 del Reg. UE/Euratom 2024/2509. La quota di cofinanziamento deve corrispondere a un costo effettivamente sostenuto e rimasto a carico dell'organismo di ricerca, non coperto da altra sovvenzione pubblica. Resta fermo che la medesima risorsa a tempo determinato può essere impiegata sul progetto: sono valorizzabili — quali costo eleggibile e correlata quota di cofinanziamento — le sole ore e i soli costi riferiti al periodo di effettiva imputazione al progetto, non rendicontati ad altra fonte, con ripartizione tracciabile e mutuamente esclusiva e senza sovrapposizione temporale. Si consideri, al riguardo, che il PNRR è concluso e i relativi progetti chiusi al 30/04/2026: le ore dedicate al presente progetto sono quindi necessariamente distinte da quelle già rendicontate sul PNRR. È onere del beneficiario documentare, su base time-sheet, l'effettivo impiego nel progetto e l'assenza di rimborso del medesimo costo da parte del PNRR o di altre fonti.

ID	Quesito	Riscontro
6.16	Si chiede di chiarire se, nell'ambito dei progetti a valere sull'Azione 1.1.3b, per i beneficiari pubblici qualificabili come organismi di ricerca (Università) la quota di costo non coperta dall'agevolazione pubblica possa essere assolta mediante costi del personale strutturato dell'Ateneo effettivamente impiegato nelle attività progettuali, purché correttamente imputati, tracciati e rendicontati. In particolare: 1) se i costi del personale strutturato dedicato al progetto possano concorrere alla copertura della quota non finanziata dall'aiuto concesso ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014; 2) oppure se tale quota debba necessariamente essere coperta mediante risorse finanziarie proprie dell'ente, ulteriori rispetto ai costi del personale strutturato rendicontato.	Il quesito coincide con la FAQ ufficiale 6.4, alla quale si rinvia. In sintesi: 1) sì, i costi del personale strutturato dell'Ateneo dedicato alle attività progettuali ammissibili costituiscono al tempo stesso voce di costo eleggibile e fonte della quota di cofinanziamento (l'Ateneo paga l'intera retribuzione e il PN RIC rimborsa il 50%, sicché la quota residua resta effettivamente a carico dell'Ateneo); 2) no, non è richiesto che tale quota sia coperta da risorse finanziarie aggiuntive e distinte rispetto ai costi di personale strutturato rendicontati. Unica condizione è il rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 191 del Reg. UE/Euratom 2024/2509): ove il personale sia finanziato in parte da FFO e in parte dal PN RIC, le ore vanno ripartite in modo tracciabile e mutuamente esclusivo.
6.17	In fase di costruzione del budget sono state allocate risorse, a valere sul budget dei soggetti erogatori (Università), per la copertura del costo del personale delle imprese partecipanti alle attività formative. Si	L'Azione 1.4.3 opera in regime di aiuti alla formazione ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) n. 651/2014 (art. 7, comma 1, lett. C, del DD 307/2025). Tra i costi ammissibili rientrano espressamente "le spese di personale delle imprese relative ai partecipanti alla formazione" (ossia il costo delle ore di lavoro dei dipendenti durante la formazione). Beneficiaria dell'aiuto alla formazione, per tale voce, è l'impresa i cui dipendenti partecipano alle attività formative: il relativo costo è sostenuto dall'impresa.

ID	Quesito	Riscontro
	chiede di chiarire le modalità con cui i soggetti pubblici (Università) possano riconoscere e rimborsare tali costi a favore di soggetti privati (imprese). Inoltre, considerato che l'azione prevede un'intensità di aiuto pari al 50% dei costi ammissibili, si chiede di confermare che la quota di cofinanziamento non debba essere sostenuta dai soggetti erogatori, ma sia a carico dei beneficiari (imprese).	Riconoscimento dei costi del personale delle imprese: coerentemente, tali costi vanno imputati e rendicontati in capo alle imprese beneficiarie, alle quali è riconosciuta la corrispondente quota di agevolazione. Non si configura, in via ordinaria, un "rimborso" da parte dell'Università (soggetto erogatore) a favore delle imprese: ciascun soggetto beneficiario rendiconta i costi di propria competenza e riceve la propria quota di agevolazione secondo il meccanismo di erogazione, in base al quale l'Hub Capofila, ricevute le risorse, le trasferisce ai beneficiari entro i termini previsti (cfr. FAQ ufficiale 10.4). L'allocazione di tali costi sul budget del soggetto erogatore andrebbe pertanto coordinata affinché le spese di personale delle imprese figurino quali costi delle imprese beneficiarie. Ove la struttura del progetto imponga una gestione diversa, le relative modalità operative e i flussi finanziari devono risultare coerenti con l'accordo di partenariato e con il Disciplinare ed essere preventivamente chiariti con il MUR, per evitare un'erronea imputazione soggettiva dell'aiuto e profili di doppio finanziamento. Quota di cofinanziamento: si conferma. Per l'Azione 1.4.3 l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili (aumentabile fino a un massimo del 70% in presenza delle maggiorazioni previste dall'art. 31 del GBER, ad esempio per le PMI). La quota di cofinanziamento segue l'imputazione soggettiva del costo: con riferimento alle spese di personale delle imprese partecipanti, il cofinanziamento è a carico delle imprese beneficiarie, che sostengono il costo del proprio personale in formazione, e non dei soggetti erogatori. Specularmente, il cofinanziamento dei costi propri dell'erogatore (spese di personale dei formatori, costi di esercizio, consulenze, spese generali indirette) resta a carico dell'Università.
6.18	In presenza di un mero errore materiale nell'attribuzione di un importo di budget tra soggetti del partenariato (es. importo attribuito alla Fondazione anziché alla sottostruttura universitaria effettivamente responsabile), quali sono le modalità di rettifica?	Ogni richiesta di variazione verso il MUR è inoltrata esclusivamente dal Soggetto Hub Capofila, referente unico del partenariato. Il trasferimento di una quota di budget da un soggetto a un altro — pur restando nella medesima voce di spesa — non costituisce uno spostamento ordinario soggetto alla soglia del 20%: modificando la distribuzione dell'agevolazione concordata, richiede sempre comunicazione motivata e preventiva valutazione del MUR, indipendentemente dall'importo (cfr. FAQ ufficiale 6.3). Per la rettifica, l'Hub Capofila presenta su QIIR una proposta di rimodulazione del quadro finanziario corredata di relazione tecnica che giustifichi l'errore materiale e confermi l'effettivo svolgimento dell'attività da parte della sottostruttura, verificando il corretto censimento di "Struttura" e

ID	Quesito	Riscontro
		"Sottostruttura" sulla piattaforma Gest-A.
6.19	Si chiede di voler chiarire se nell'azione 1.1.3b tra i costi imputati alle spese generali (da rendicontare a costi reali) sia possibile includere materiali di consumo utili alle attività progettuali e non solo materiali di consumo per attività di marketing e divulgazione.	I costi imputabili alle spese generali per l'azione 1.1.3 b sono quelli relativi alle tipologie di spesa richiamate all'art. 7 dell'Avviso DD 307, let. B) b) i): *"[sono ammissibili] ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 i costi per gli aiuti al funzionamento relativamente alle **spese di personale e le spese amministrative comprese le spese generali** riguardanti:* *(i) Le **attività di animazione, marketing** e **gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione** che, a titolo esemplificativo, comprendono spese per:* - *progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale, pubblicazioni;* - *quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni ed altri eventi;* - *attività e servizi di marketing;* - *materiali per test e attività dimostrative;* - *attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze ed attività di animazione e marketing in genere;* - *locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione. In questa voce possono rientrare anche le spese di locazione di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti al Polo di innovazione;* - *collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione".* Tali spese devono essere rendicontate obbligatoriamente a costi reali.
6.20	In riferimento alle Spese di funzionamento previste nell'azione 1.1.3, considerato che la Guida Operativa riporta complessivamente la	Si rinvia a quanto indicato nella Linea Guida per i beneficiari DD 307 del 18 marzo 2025, par.3.3, sottoparagrafo "B) Azione 1.1.3b - Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra

ID	Quesito	Riscontro
	voce di spesa "Costi per gli aiuti al funzionamento relativamente alle spese di personale e le spese amministrative comprese le spese generali", si chiede un maggiore dettaglio dei costi ammissibili e della relativa documentazione giustificativa di spesa per le seguenti voci di spesa: – A6: Personale Marketing, – A7: Personale Collaborazioni, – I2: Spese amministrative marketing, – I3: Spese amministrative collaborazioni, – E3: Spese generali marketing, – E4: Spesa generali collaborazioni.	i soggetti del sistema della ricerca", tabella B, pag.21. Nella tabella B sopra indicata vengono esplicitate – con riferimento ai costi per gli aiuti al funzionamento ex art. 27c. 8 GBER - le spese ammissibili e la relativa documentazione giustificativa. Si rimanda inoltre anche ai contenuti delle slide *Webinar 3 Azioni Rendicontazione e Controllo,* pubblicate *disponibili* al seguente link: https://www.ponricerca.gov.it/pon-ricerca/pn-ric-2021-2027/comunicazione/webinar-mur-per-i-beneficiari-degli-avvisi-pn-ric-2021-2027/3-azioni-rendicontazione-e-controllo/ (cfr. in particolare slide n. 18.)
6.21	Con riferimento alle progettualità PN-Ric a valere sul D.D. 307/2025 si chiede di chiarire se la possibilità di utilizzo del personale strutturato dedicato al progetto a valere sull'Azione 1.1.3., di cui alla risposta MUR al quesito 6.4 delle allegate FAQ relative al webinar del giorno 13 maggio 2026 (quesito e risposta riportati in calce alla presente), sia	Si conferma quanto già riportato nella FAQ 6.4 del 13/05/2026, che si riporta per comodità a seguire: Domanda "I costi del personale strutturato dedicato al progetto a valere sull'Azione 1.1.3.b, possono concorrere alla copertura della quota di costo non finanziata dall'aiuto concesso ai sensi dell'art. 27 del Regolamento (UE) n. 651/2014?" Risposta

ID	Quesito	Riscontro
	da ritenersi conforme alle modalità di rendicontazione dettagliate a pag. 21 dell'allegata Guida operativa MUR per i beneficiari del DD 307/2025 relativamente ai costi per gli aiuti al funzionamento del Polo di Innovazione, nonché all'articolo 7 lett. B dell'Avviso DD 307/2025.	"Sì, i costi del personale strutturato dell'Ateneo dedicato alle attività progettuali ammissibili costituiscono al tempo stesso la voce di costo eleggibile e la fonte della quota di co-finanziamento dell'Ateneo. L'Ateneo paga l'intera retribuzione del personale strutturato e il PN RIC rimborsa il 50%, pertanto l'Ateneo sopporta effettivamente la quota a proprio carico: questo è il co-finanziamento richiesto. L'unica condizione che deve essere soddisfatta è che la stessa ora di lavoro non venga imputata contemporaneamente a due fonti di finanziamento pubblico distinte (divieto di doppio finanziamento, Art. 191 Reg. UE/Euratom 2024/2509). Se lo stesso personale è finanziato parzialmente da FFO e parzialmente da PN RIC, le ore devono essere ripartite in modo tracciabile e mutuamente esclusivo.
6.22	È possibile rimodulare il budget tra le voci A6 – Personale Marketing e A7 - Personale Collaborazioni oltre la percentuale del 20%?	Sì, è possibile rimodulare il budget tra A6 e A7 oltre il 20%, ma non automaticamente. Ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare, le variazioni tra voci pari o inferiori al 20% della singola voce di spesa sono comunicate e giustificate in sede di SAL e non richiedono autorizzazione preventiva. Gli scostamenti superiori al 20%, in aumento o in diminuzione, devono essere comunicati e motivati dall'Hub capofila tramite QIIR e sono sottoposti alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico; il MUR può autorizzarli o negarli. La variazione non deve incidere su natura e obiettivi del progetto, né sulle responsabilità dei beneficiari e deve essere effettuata comunque entro la durata complessiva approvata e il termine del 30 giugno 2029 (inclusa l'eventuale unica proroga massima di 12 mesi).
6.23	Quali spese sono imputabili alla voce "Spese generali di collaborazione" dell'Azione 1.1.3b?	L'Azione 1.1.3b è diretta alla realizzazione di investimenti e al sostegno al funzionamento dei Poli di innovazione, ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014. In tale ambito, l'art. 7, comma 1, lett. B) del DD 307/2025 ammette: alla lett. b) — in attuazione dell'art. 27, comma 8, del GBER — i costi per gli aiuti al funzionamento relativi alle spese di personale e alle spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

ID	Quesito	Riscontro
		- le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione; - le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e per i servizi di consulenza in materia di innovazione. Relativamente alle collaborazioni, sono ammissibili: - le collaborazioni professionali e le prestazioni ad alto contenuto specialistico "nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione" (punto i.), - nonché le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione (punto ii.). Tali spese, quando non comprendono il compenso del collaboratore, possono riguardare spese generali riferibili alle attività svolte mediante collaborazioni professionali del Polo di innovazione. Possono ricadervi, a titolo di esempio, quote per fiere ed eventi, materiali per test e attività dimostrative, purché tutti imputabili alle attività svolte dalle collaborazioni professionali del Polo. Non sono ammissibili spese generiche dell'ente, costi ordinari non imputabili al progetto o costi relativi ad attività di ricerca. Come anche indicato nella faq n. 46 del 11 04 2025 e la n. 84 del 9 05 2025, per l'azione 1.1.3b non sono previsti contributi forfettari per spese generali, Pertanto, le spese ammissibili su tale Azione dovranno essere rendicontate a costi reali, secondo le modalità indicate nella Guida operativa per i beneficiari.
6.24	5. Quali spese sono imputabili alla voce "Spese generali formazione" dell'Azione 1.4.3?	Come previsto dall'art. 7, comma 1, lett. C) a) del D.D. 307/2025, per la realizzazione delle azioni di rafforzamento delle competenze a valere sull'Azione 1.4.3, sono ammissibili ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014, anche spese generali indirette (spese amministrative, di locazione, spese generali), riferite alle ore di frequenza della formazione. Possono comprendere, se pertinenti e proporzionate, spese amministrative, locazioni, costi generali e

ID	Quesito	Riscontro
		altri costi indiretti collegati all'erogazione dei percorsi formativi, imputati secondo un driver coerente con le ore di partecipazione/frequenza.
6.25	6. Nell'ambito dell'azione 1.1.3b, le spese generali vengono classificate anche come collaborazioni professionali. Si chiede conferma che un affidamento ad un professionista/azienda del servizio di progettazione/montaggio/cablaggio (in sostituzione al personale interno dell'azienda partner) possa rientrare nelle spese generali di cui sopra.	L'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 ammette, tra gli aiuti al funzionamento del Polo di innovazione, le collaborazioni professionali e le prestazioni ad alto contenuto specialistico "nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione" (punto i.), nonché le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione (punto ii.). Tali spese, quando non comprendono il compenso del collaboratore, possono riguardare spese generali riferibili alle attività svolte mediante collaborazioni professionali del Polo di innovazione. Possono ricadervi, a titolo di esempio, quote per fiere ed eventi, materiali per test e attività dimostrative, purché tutti imputabili alle attività svolte dalle collaborazioni professionali del Polo. In tale contesto, il servizio di progettazione / montaggio /cablaggio, se imputabile alle attività svolte dalle collaborazioni professionali del Polo, può essere ritenuto spesa ammissibile nell'ambito delle spese generali. Non sono ammissibili spese generiche dell'ente, costi ordinari non imputabili al progetto o costi relativi ad attività di ricerca. Come anche indicato nella faq n. 46 del 11 04 2025 e la n. 84 del 9 05 2025, per l'azione 1.1.3b non sono previsti contributi forfettari per spese generali, Pertanto, le spese ammissibili su tale Azione dovranno essere rendicontate a costi reali, secondo le modalità indicate nella Guida operativa per i beneficiari.
6.26	Con riferimento alla possibilità di apportare variazioni alle spese nel limite del 20% (in aumento o in diminuzione), si chiede di	Le variazioni delle voci di spesa, così come richiamato all'art.13, comma 4, dello schema di disciplinare di concessione delle agevolazioni, fa riferimento alle "voci di spesa del Piano dei costi associato a ciascun progetto".

ID	Quesito	Riscontro
	chiarire a quale livello di dettaglio debba essere verificato tale limite. In particolare, il 20% deve essere calcolato rispetto alle macro-voci di spesa riportate nell'Allegato B al decreto di concessione, oppure rispetto alle voci di dettaglio indicate nel piano dei costi della proposta progettuale?	Il limite del 20% deve essere calcolato rispetto alla singola voce di spesa del singolo ente indicata nel Piano dei costi (prospetto di dettaglio), e non sulle macro-voci aggregate. Cfr. in proposito: - Guida Operativa per i beneficiari D.D. 307 del 18 marzo 2025, Paragrafo 2.5: *"Le variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi, di entità pari o inferiore al 20% della singola tipologia di spesa, devono essere comunicate dal Soggetto Hub Capofila, adeguatamente giustificate, e non sono soggette ad autorizzazione da parte del MUR".* - FAQ n. 6.3 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": *"La soglia del 20% si calcola sulla voce di spesa del singolo ente nel singolo progetto, non sul totale di quella voce aggregato per tutti i beneficiari del partenariato"*; - FAQ n. 6.12 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": "*La riallocazione di budget tra le sotto-voci delle spese di personale (da "A1a – Personale PNRR" ad "A1 – Personale") è gestibile attraverso la procedura di variazione del piano dei costi [...] La soglia del 20% si calcola sulla singola voce di spesa del singolo ente nell'ambito del CUP di riferimento*".
6.27	Con riferimento all'Azione 1.1.3.b, si chiede di chiarire se si possa considerare in un'unica voce di costo le spese relative al personale dedicato alle attività di marketing (voce A.6) e quelle relative alle collaborazioni (voce A.7). In particolare, si chiede se tali spese possano essere rendicontate facendo riferimento all'importo complessivo risultante dalla somma delle due voci, anziché trattarle separatamente, considerato che nell'Allegato	Al sensi dell'art.7 comma 2 dello schema di disciplinare di concessione delle agevolazioni, "il Soggetto Hub Capofila, per ciascun progetto approvato, compila attraverso il sistema informatico QIIR e trasmette al MUR, con periodicità **quadrimestrale**, lo Stato di Avanzamento Lavori (SAL)", oltre alla relazione tecnica illustrativa, anche "il rendiconto dei costi sostenuti nel periodo di riferimento, per ciascun soggetto beneficiario, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta, comprensivo delle tabelle di dettaglio dei costi". Pertanto, non è possibile trattare le due voci di spesa aggregandole sulla base della categoria "Spese di personale". Le spese per il personale interno e quelle per le collaborazioni devono essere trattate separatamente, in quanto la rendicontazione deve rispettare l'articolazione di dettaglio del Piano dei costi approvato. Sebbene l'Allegato B al decreto riporti le macro-voci, è il prospetto analitico a formalizzare le quote ammesse per singola tipologia, e su tale

ID	Quesito	Riscontro
	B al decreto di concessione esse risultano ricomprese in un'unica categoria di "Spese di personale".	dettaglio si applicano i vincoli di variazione. Cfr. in proposito: - Guida Operativa per i beneficiari D.D. 307 del 18 marzo 2025, paragrafo 3.3, Tabella B: "*La puntuale collocazione deve risultare coerente con il piano dei costi approvato e con la classificazione ivi adottata.»;* - FAQ n. 1.20 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": *"le spese del personale tecnico e amministrativo dipendente [...] trovano collocazione nelle pertinenti voci di personale del piano dei costi (ad esempio la voce A3 – Personale marketing [...]); le collaborazioni professionali [...] vanno imputate alla voce A7 – Personale collaborazioni. La puntuale collocazione deve risultare coerente con il piano dei costi approvato e con la classificazione ivi adottata."* - FAQ n. 6.7 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": *"Il Decreto di concessione (art. 2, punto 3) prevede che l'agevolazione sia ripartita tra i beneficiari in ragione delle quote di costi ammessi come risultanti dal Piano dei costi allegato al Decreto, che formalizza tali quote. [...] la distribuzione delle risorse tra le sottocategorie previste nel progetto deve rispettare tali quote percentuali."*
6.28	Gli spostamenti tra le diverse voci di spesa, entro il limite del 20% previsto, devono essere calcolati sulla base della classificazione delle spese riportata nell'"Allegato B – Piano dei Costi e delle Agevolazioni"?	No. Le variazioni delle voci di spesa, così come richiamato all'art.13 comma 4 dello schema di disciplinare di concessione delle agevolazioni, fanno riferimento alle "singole voci di spesa del Piano dei costi associato a ciascun progetto". Lo spostamento deve essere calcolato sulla singola voce di spesa del singolo ente indicata nel Piano dei costi analitico allegato al Decreto di concessione, e non sulle macro-voci aggregate riportate nell'Allegato B. Cfr. in proposito: - Guida Operativa per i beneficiari D.D. 307 del 18 marzo 2025, paragrafo 2.5: *"Le variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi, di entità pari o inferiore al 20% della singola tipologia di spesa, devono essere comunicate dal Soggetto*

ID	Quesito	Riscontro
		Hub Capofila, adeguatamente giustificate, e non sono soggette ad autorizzazione da parte del MUR". - FAQ n. 6.3 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": *"La soglia del 20% si calcola sulla voce di spesa del singolo ente nel singolo progetto, non sul totale di quella voce aggregato per tutti i beneficiari del partenariato".* - FAQ n. 6.7 "Risposte ai quesiti posti durante il webinar svoltosi nel giorno 13 maggio 2026": *"Il Decreto di concessione (art. 2, punto 3) prevede che l'agevolazione sia ripartita tra i beneficiari in ragione delle quote di costi ammessi come risultanti dal Piano dei costi allegato al Decreto, che formalizza tali quote. [...] la distribuzione tra le sottocategorie (A1 – Personale e A1a – Personale PNRR) deve rispettare tali quote percentuali".*
6.29	Un soggetto con sede al sud vorrebbe spendere i soldi del personale formatore assumendo un formatore che lavora in un'azienda che ha sede al nord/vuole fare una consulenza con un'azienda che ha sede al nord. Anche se i soldi sono stati imputati ad un soggetto che ha la sede al sud, risultano nella quota nord perchè poi effettivamente la spesa ricade lì?	Ai sensi dell'articolo 4 comma 4, possono partecipare alla manifestazione di interesse solo Spoke, Affiliati e beneficiari di bandi a cascata localizzati nelle Regioni target del PN RIC, fatta esclusione per l'Hub che può avere localizzazione nelle Regioni del Centro Nord. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, ognuno dei soggetti componenti la compagine di partenariato, individuata ai fini della partecipazione all'Invito, realizzerà le attività progettuali con proprie sedi operative presenti nelle Regioni target, sostenendo costi ammissibili nella misura almeno pari all'85% dei costi totali di progetto . Qualora tali soggetti componenti la compagine di partenariato, individuata ai fini della partecipazione all'Invito, dispongano anche di unità operative al centro nord possono partecipare al progetto anche con tali unità operative, nella misura massima del 15% del totale dei costi ammissibili. Ferma restando la normativa sugli aiuti di stato e nel rispetto di quanto disposto dal Reg. UE 651/2014, anche l'Hub, direttamente e/o per il tramite dei propri soci che rappresenterebbero unità operative dello stesso, può presentare costi nella misura del 15% del totale dei costi ammissibili. Sull'argomento vedi anche risposta alle FAQ n. 91 del 14.05.2025.
6.30	Si chiede di chiarire le modalità di rendicontazione dei costi di missione sostenuti nell'ambito delle attività formative	Le linee guida beneficiari evidenziano l'ammissibilità, per l'Azione 1.4.3, nell'ambito delle attività formative dei "i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti, incluse le spese di viaggio, di alloggio e i materiali e le forniture didattiche, l'ammortamento degli strumenti delle attrezzature (nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per

ID	Quesito	Riscontro
	dell'Azione 1.4.3 qualora il personale docente o formatore afferisca ad un Beneficiario, ma svolga attività formative su incarico di (o commissionate da) un diverso Beneficiario del medesimo progetto. In particolare, si chiede di specificare: ▪ quale soggetto debba sostenere e rendicontare i relativi costi di missione (trasporto, vitto, alloggio e altre spese ammissibili); ▪ in quale voce di spesa tali costi debbano essere imputati (ad esempio M1 – Spese generali formazione ovvero M3 – Spese trasferta attività formative, o altra voce ritenuta corretta); ▪ quali siano le modalità amministrative e contabili da adottare affinché tali spese risultino correttamente imputate al progetto (ad esempio lettera di incarico, autorizzazione alla missione, accordi tra Beneficiari o altra documentazione equivalente);	il percorso di formazione). " Il formatore sottoscrive un incarico di docenza per conto di un Beneficiario potrà rendicontare, al medesimo beneficiario, le spese di viaggio, alloggio così come descritte al capoverso precedente, facendo riferimento a quanto espressamente previsto nel suo incarico di collaborazione e rendicontando le spese secondo le modalità previste dalle linee guida del beneficiario, che, in linea generale, si riepilogano qui di seguito: Per spese di viaggio e di alloggio: ▪ Documentazione di selezione della società fornitrice del servizio e relativi pagamenti alla stessa; ▪ Giustificativi di spesa (ad esempio: scontrini, biglietti di viaggio, carte d'imbarco e fatture parlanti) e relative quietanze; ▪ Prospetto di riepilogo; ▪ Report/relazione di missione; ▪ Richiesta di rimborso; ▪ Eventuale regolamento interno dell'ente relativo alle missioni; ▪ Autorizzazione alla missione.

ID	Quesito	Riscontro
	▪ se la circostanza che il formatore operi presso un Beneficiario diverso da quello che sostiene il relativo costo di personale comporti particolari adempimenti ai fini dell'ammissibilità della spesa e della successiva rendicontazione.	
6.31	1. Al fine di semplificare la rendicontazione, si chiede se la voce E4 – Spese generali collaborazioni possa essere ricompresa nel medesimo contratto riferito alla voce A7 – Personale collaborazioni, includendo, oltre al compenso, anche la dotazione di computer portatile, telefono cellulare, spese telefoniche e altre voci analoghe riconducibili a spese generali.	L'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 ammette, tra gli aiuti al funzionamento del Polo di innovazione, le collaborazioni professionali e le prestazioni ad alto contenuto specialistico "nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione" (punto i.), nonché le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di innovazione (punto ii.). Tali spese, quando non comprendono il compenso del collaboratore, possono riguardare spese generali riferibili alle attività svolte mediante collaborazioni professionali del Polo di innovazione. Possono ricadervi, a titolo di esempio, quote per fiere ed eventi, materiali per test e attività dimostrative, purché tutti imputabili alle attività svolte dalle collaborazioni professionali del Polo. Non sono ammissibili spese generiche dell'ente, costi ordinari non imputabili al progetto o costi relativi ad attività di ricerca. Come anche indicato nella faq n. 46 del 11 04 2025 e la n. 84 del 9 05 2025, per l'azione 1.1.3b non sono previsti contributi forfettari per spese generali, Pertanto, le spese ammissibili su tale Azione dovranno essere rendicontate a costi reali, secondo le modalità indicate nella Guida operativa per i beneficiari. Sull'argomento vedi anche risposta alle FAQ 6.19, 6.23, 6.24 e 6.25.
6.32	2. Con riferimento alla voce I2 – Spese	Ai sensi dell'art.7 comma 1 lett. B) punto b) dell'Avviso per la **realizzazione di investimenti e il sostegno al**

ID	Quesito	Riscontro
	amministrative e marketing, si chiede se possano essere rendicontate le fatture o ricevute relative ai compensi del commercialista, del consulente del lavoro, dell'eventuale revisore esterno e al premio dell'assicurazione RC del personale afferente al partner privato (PMI)	**funzionamento dei Poli di Innovazione** a valere sull'Azione 1.1.3b, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 i costi per gli aiuti al funzionamento relativamente alle **spese di personale e le spese amministrative comprese le spese generali** riguardanti le **attività di animazione, marketing** e **gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione** che, a titolo esemplificativo, comprendono spese per: ▪ progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale, pubblicazioni; ▪ quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni ed altri eventi; ▪ attività e servizi di marketing; ▪ materiali per test e attività dimostrative; ▪ attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze ed attività di animazione e marketing in genere; ▪ locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione. In questa voce possono rientrare anche le spese di locazione di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti al Polo di innovazione; ▪ collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione.
6.33	Si richiede un chiarimento in merito all'applicazione del limite del 20% previsto per la rimodulazione del budget tra voci di costo. 1. In particolare, si chiede se la rimodulazione debba intendersi riferita alle categorie di costo oppure anche alle singole sottovoci appartenenti alla	Ai sensi dell'art. 13 comma 4 del Disciplinare, si fa riferimento alle variazioni tra voci di spesa, ovvero "variazioni tra le voci pari o inferiori al 20% della singola voce di spesa sono comunicate e giustificate in sede di SAL e non richiedono autorizzazione preventiva. Gli scostamenti superiori al 20%, in aumento o in diminuzione, devono essere comunicati e motivati dall'Hub capofila tramite QIIR e sono sottoposti alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico; il MUR può autorizzarli o negarli."

ID	Quesito	Riscontro
	medesima categoria. A titolo esemplificativo, si chiede se uno spostamento di budget tra la voce A1 – Personale e la sottovoce A1a – Personale PNRR sia da considerarsi una rimodulazione del budget soggetta a comunicazione al MUR o a preventiva autorizzazione qualora superi il limite del 20%. 2. In alternativa, si chiede se il limite del 20% debba essere riferito esclusivamente agli spostamenti tra le diverse categorie di spesa (ad esempio A1 – Personale, B1 – Macchinari, strumentazione e attrezzature, G1 – Ricerca contrattuale, E1 – Spese generali, ecc.), mentre le variazioni tra sottovoci appartenenti alla stessa categoria non costituiscano rimodulazione ai fini dell'applicazione di tale limite.	
6.34	Richiamati gli obblighi in capo al soggetto HUB Capofila di cui all'Art. 4 del Disciplinare di concessione delle agevolazioni, richiamati altresì gli obblighi in capo al Soggetto HUB	Come già specificato nella risposta alla faq 6.32, ai sensi dell'art.7 comma 1 lett. B) punto b) dell'Avviso per la **realizzazione di investimenti e il sostegno al funzionamento dei Poli di Innovazione** a valere sull'Azione 1.1.3b, sono ammissibili, ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 i costi per gli aiuti al funzionamento relativamente alle **spese di personale e le spese amministrative comprese le spese generali**

ID	Quesito	Riscontro
	Capofila di cui al punto 3.1 della Guida operativa per i beneficiari, si chiede di voler chiarire in quale voce di costo debbano essere rendicontati i costi del Responsabile Amministrativo di Progetto di cui all'Art. 4, comma 1, lettera e) del Disciplinare di Concessione delle agevolazioni, e i costi del personale interno diretto impegnato nelle attività amministrative e di rendicontazione economico-finanziaria, monitoraggio, ecc. dell'intero progetto sia per Azione 1.1.2 che per l'Azione 1.1.3b. In particolare, nell'ambito dell'Azione 1.1.3b, si chiede di chiarire in quale voce di costo debbano essere rendicontate le figure gestionali di vertice (Coordinatore tecnico-scientifico del progetto, Programme Manager, Direttore Generale, Referenti Scientifici delle Unità Operative, ecc.) che svolgono compiti di coordinamento amministrativo e tecnico-scientifico.	riguardanti le **attività di animazione, marketing** e **gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione** che, a titolo esemplificativo, comprendono spese per: progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale, pubblicazioni; ▪ quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni ed altri eventi; ▪ attività e servizi di marketing; ▪ materiali per test e attività dimostrative; ▪ attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze ed attività di animazione e marketing in genere; ▪ locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione. In questa voce possono rientrare anche le spese di locazione di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti al Polo di innovazione; ▪ collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione. Le **collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e per i servizi di consulenza in materia di innovazione4** potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente Invito laddove siano cumulativamente rispettate le condizioni di seguito esposte: devono essere preventivamente determinate nella durata, luogo, oggetto e compenso della consulenza/prestazione; Sull'argomento vedi anche risposta alla FAQ 1.19
6.35	La FAQ 1.18 precisa che, per l'Azione 1.1.3b, sono ammissibili costi di personale universitario strutturato (docenti ordinari e	Per infrastrutture del Polo si intendono le infrastrutture dei beneficiari presenti nell'ambito della proposta ammessa a finanziamento.

ID	Quesito	Riscontro
	associati) esclusivamente in quanto riferiti alle attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo (cfr. FAQ ufficiali 1.5 e 1.7). È altresì chiarito che rileva la natura dell'attività effettivamente svolta: attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo. A tal proposito precisa che "L'Azione 1.1.3b è diretta alla realizzazione di investimenti e al sostegno al funzionamento dei Poli di innovazione, ai sensi dell'art. 27 del Reg. (UE) n. 651/2014. In tale ambito, l'art. 7, comma 1, lett. B) del DD 307/2025 ammette: alla lett. b) — in attuazione dell'art. 27, comma 8, del GBER — i costi per gli aiuti al funzionamento relativi alle spese di personale e alle spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione." Si chiede: ▪ per infrastrutture del Polo si intendono quelle di proprietà del	Per quanto concerne le spese di gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione, così come definito nelle Linee guida del beneficiario, per esempi di queste tipologie di spesa si rimanda all'articolo 7 lett. B della Manifestazione d'Interesse Sull'argomento vedi anche risposta alle FAQ n. 58 del 06.06.2025 e 1.19

ID	Quesito	Riscontro
	soggetto gestore o anche quelle dei soggetti partner che partecipano al progetto? ▪ quali categorie di costo sono incluse tra le spese di gestione delle infrastrutture del Polo? ▪ su quale voce di spesa del piano finanziario sono rendicontabili i costi di gestione delle infrastrutture del Polo? ▪ poiché all'art. 27, comma 8, del GBER non sono definite in dettaglio quali siano le attività di animazione, le attività di marketing e quelle di funzionamento del Polo, è possibile avere un elenco di dettaglio ai fini della corretta rendicontazione?	
6.36	Il piano finanziario dell'Azione 1.1.3b, con riferimento al personale, prevede esclusivamente la voce A6 - Personale Marketing. Questa voce di spesa può essere intesa come una macrovoce che accoglie le attività di animazione, comunicazione, marketing e funzionamento del Polo?	Si conferma.

ID	Quesito	Riscontro
6.37	Alla voce di spesa A6 - Personale Marketing sono collegate le voci di spesa: ▪ I2 - Spese Amministrative Marketing ▪ E3 - Spese Generali Marketing La FAQ 1.19 precisa che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. B), punto b), sub i., le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo comprendono, a titolo esemplificativo, le spese per: ▪ progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e pubblicazioni; ▪ quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni e altri eventi; ▪ attività e servizi di marketing; ▪ materiali per test e attività dimostrative; ▪ attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze e attività di animazione e marketing in genere;	I costi imputabili alle spese generali per l'azione 1.1.3 b sono quelli relativi alle tipologie di spesa richiamate all'art. 7 dell'Avviso DD 307, let. B) b) i): *"[sono ammissibili] ai sensi dell'articolo 27, comma 8 del Regolamento (UE) n. 651/2014 i costi per gli aiuti al funzionamento relativamente alle **spese di personale e le spese amministrative comprese le spese generali** riguardanti:* *(i) Le **attività di animazione, marketing** e **gestione delle infrastrutture del Polo di innovazione** che, a titolo esemplificativo, comprendono spese per:* - *progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale, pubblicazioni;* - *quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni ed altri eventi;* - *attività e servizi di marketing;* - *materiali per test e attività dimostrative;* - *attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze ed attività di animazione e marketing in genere;* - *locazioni immobiliari per gli spazi necessari allo svolgimento delle attività del Polo di innovazione. In questa voce possono rientrare anche le spese di locazione di immobili di proprietà delle Università o degli Organismi di ricerca pubblici aderenti al Polo di innovazione;* - *collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione".* Tali spese devono essere rendicontate obbligatoriamente a costi reali. Sull'argomento vedi anche risposta alla. FAQ 6.19.

ID	Quesito	Riscontro
	Quali sono nel dettaglio le voci che possono essere attribuite alle voci di spesa I2 - Spese Amministrative Marketing e E3 - Spese Generali Marketing? È corretta l'interpretazione che le spese amministrative siano riferite a spese sostenute in modo specifico per l'animazione del Polo, per il marketing e per la gestione delle infrastrutture, mentre le spese puramente amministrative che non possono essere imputate in modo specifico al progetto rientrano nelle spese generali? In caso affermativo, tenuto conto delle voci indicate alla FAQ 1.19, è corretto imputare le spese come segue? a) Spese amministrative ▪ progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e pubblicazioni; ▪ quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni e altri eventi;	

ID	Quesito	Riscontro
	▪ attività e servizi di marketing; ▪ materiali per test e attività dimostrative; ▪ attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze e attività di animazione e marketing in genere; ▪ collaborazioni professionali e prestazioni ad alto contenuto specialistico nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo; ▪ costi di fideiussione e di assicurazione; ▪ noleggi e leasing di attrezzature; ▪ indennità ad amministratori per incarichi attinenti al progetto b) Spese generali ▪ prestazioni del personale amministrativo per le attività di rendicontazione, project management, ecc.; ▪ spese di trasferta del personale; ▪ spese per materiali vari,	

ID	Quesito	Riscontro
	strettamente connesse alla realizzazione del Piano ma non imputabili a specifiche attività progettuali; ▪ spese per il funzionamento generale delle strutture (energia, telefono, locazione, servizi di contabilità, Collegio dei Revisori, CDA, ecc.); ▪ costi per il personale amministrativo impiegato in mansioni di carattere ordinario trasversale al progetto (ad es. segreteria, contabilità generale, magazzino, ecc.); ▪ spese di trasferta indirettamente collegate al progetto (ad es. viaggi per funzioni di amministrazione della società); ▪ spese per materiale di uso generale (ad es. cancelleria, ecc.). ▪ i servizi di consulenza specialistica esterna prestati da professionisti o società di servizi in ambito amministrativo, legale, fiscale e di audit/revisione contabile dei rendiconti	

ID	Quesito	Riscontro
	▪ spese per l'acquisto o il canone di strumenti e servizi cloud/IT, per servizi di comunicazione web e per l'organizzazione di eventi di animazione territoriale (a titolo esemplificativo: noleggio aule, catering, materiali promozionali).	
6.38	Alla voce di spesa A6 - Personale Marketing sono collegate le voci di spesa: ▪ I3 - Spese Amministrative Collaborazioni ▪ E3 - Spese Generali Collaborazioni Quali sono nel dettaglio le spese che possono essere attributo alla voce I3 e alla voce E3?	Cfr. FAQ 6.37
6.39	Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità (CUP e CIG), qual è la metodologia richiesta per l'imputazione delle spese generali e amministrative ricorrenti (ad esempio canoni software, utenze, contratti di servizio pluriennali, ecc) che servono sia alla gestione ordinaria dell'ente sia alle attività specifiche del progetto?	Per stabilire la modalità inerente agli obblighi di tracciabilità occorre distinguere se le spese generali ricadono nell'Azione 1.1.2 oppure nelle azioni 1.1.3.b e 1.4.3 poiché solo in quest'ultimo caso, essendo la rendicontazione a costi reali, occorre procedere all'inserimento del CUP/CIG nei pertinenti giustificativi di spesa.
6.40	1 - È possibile trasferire fondi da una voce di	Cfr. art. 13 comma 4 del disciplinare di concessione "

ID	Quesito	Riscontro
	costo nei limiti del 20% del suo totale ad una voce di costo avente come totale 0 € senza chiedere il parere degli ETS (con il limite del 20% rispettato solo sulla voce di "prelievo" dei fondi)?	Con riferimento alle variazioni tra le voci di spesa del Piano dei costi associato a ciascun progetto di entità pari o inferiore al 20%, queste devono essere comunicare dal Soggetto Hub Capofila e adeguatamente giustificate all'atto di presentazione dei SAL di cui all'articolo 7 e non sono sottoposte ad autorizzazione da parte del MUR. Diversamente, le variazioni debitamente comunicate e giustificate che comportano uno scostamento, sia in aumento sia in diminuzione, superiore al 20% per la singola voce di spesa, sono sottoposte alla valutazione dell'Esperto tecnico-scientifico all'esito della quale il MUR potrà concedere o meno l'autorizzazione.
6.41	Con riferimento all'**Azione 1.4.3**, preso atto che la FAQ 1.50 specifica che *'ai sensi dell'art. 31 del Reg. UE 651/2014 sono ammissibili anche i seguenti costi: costi dei **servizi di consulenza** connessi al progetto di formazione'*, e specifica inoltre che *'sono rendicontabili non solo le ore di erogazione didattica, ma anche le attività strumentali dell'intero ciclo di vita dell'intervento formativo strettamente funzionali al percorso (analisi, progettazione, preparazione, organizzazione, coordinamento, monitoraggio, valutazione)'*, si chiedono indicazioni sulla corretta imputazione di tali costi. Nel caso in specie,	I costi sostenuti per una consulenza affidata a una società specializzata nella mappatura dei fabbisogni formativi e nella progettazione dei percorsi, ove direttamente connessi e strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento formativo dell'Azione 1.4.3, rientrano nella categoria dei costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione di cui all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014, come peraltro già chiarito dalla FAQ n. 1.50. Tali costi vanno imputati alla voce b) acquisizione di consulenze specialistiche per l'innovazione e il trasferimento tecnologico (corrispondente alla voce L2 - Consulenze Specialistiche della piattaforma QIIR).

ID	Quesito	Riscontro
	nella proposta progettuale approvata i costi per una consulenza resa da una società specializzata nella mappatura dei fabbisogni formativi e nella progettazione dei percorsi erano stati inseriti in **M1 – Spese generali formazione**. Si chiede se l'imputazione sia corretta, ovvero se tali costi vadano spostati nella voce **L2-Consulenze Specialistiche** (che sembra però essere specifica per le imprese) ovvero in altra voce.	
6.42	Con riferimento ad un progetto finanziato nell'ambito del Decreto Direttoriale n. 307 del 18 marzo 2025, si chiede cortesemente di chiarire se i servizi di tipo IaaS (Infrastructure as a Service) – nella fattispecie, capacità di calcolo in cloud, object storage, servizi di sicurezza e networking gestito – utilizzati per la gestione operativa dell'infrastruttura digitale del Polo di Innovazione, così come descritta nella proposta tecnica, e attualmente caricati alla voce B1, siano ammissibili come spese di funzionamento del	Si conferma quanto rappresentato nella FAQ 6.20, ovvero "Si rinvia a quanto indicato nella Linea Guida per i beneficiari DD 307 del 18 marzo 2025, par.3.3, sottoparagrafo B) Azione 1.1.3b - Sostegno alla validazione e messa in rete di forme di aggregazione che aiutino la contaminazione tra i soggetti del sistema della ricerca", tabella B, pag.21. Nella tabella B (richiamata) sopra indicata vengono esplicitate – con riferimento ai costi per gli aiuti al funzionamento ex art. 27c. 8 GBER - le spese ammissibili e la relativa documentazione giustificativa. Si rimanda inoltre anche ai contenuti delle slide *Webinar 3 Azioni Rendicontazione e Controllo,* pubblicate *disponibili* al seguente link: https://www.ponricerca.gov.it/pon-ricerca/pn-ric-2021-2027/comunicazione/webinar-mur-per-i-beneficiari-degli-avvisi-pn-ric-2021-2027/3-azioni-rendicontazione-e-controllo/ (cfr. in particolare slide n. 18)

ID	Quesito	Riscontro
	Polo di Innovazione ai sensi dell'art. 27, comma 8, del Regolamento (UE) n. 651/2014 e, in caso affermativo, se sia necessario procedere a una formale richiesta di rimodulazione della voce di costo da B1 ad altra voce. Si precisa che tali servizi svolgono funzioni operative specifiche, non sostituibili con hardware fisico senza un impatto significativo sull'operatività e sui costi di gestione del Polo.	Relativamente alla richiesta di rimodulazione si fa presente che qualsiasi spostamento tra voci segue l'art. 13 del Disciplinare e la Guida (FAQ cluster 6): - se la variazione è inferiore o uguale al 20% della singola voce per il singolo ente/progetto, è sufficiente una comunicazione motivata tramite Hub; - se la variazione di spesa risulta maggiore del 20% occorre richiesta formale, con valutazione ETS e decisione MUR.
6.43	**Oggetto: Quesito sull'ammissibilità delle spese di viaggio nell'ambito delle attività di animazione e marketing – Azione 1.1.3b** Nell'ambito dell'Azione 1.1.3b – Aiuti al funzionamento dei Poli di innovazione, si chiede un chiarimento in merito all'ammissibilità delle **spese di viaggio, vitto e alloggio** sostenute nell'ambito delle attività di animazione, divulgazione e marketing del Polo. In particolare, l'art. 7, comma 1, lett. B), b), i.,	Come già indicato nella FAQ 6.11, "Le attività di progettazione e realizzazione di materiale divulgativo/promozionale e pubblicazioni, organizzazione di fiere ed eventi, materiali per test e attività dimostrative, ecc. rientrano, per l'Azione 1.1.3b, tra le spese per le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo di cui all'art. 7, comma 1, lett. B), b), i.); e le missioni sono ammissibili se direttamente connesse, necessarie e funzionali a tali attività " Inoltre, come indicato nella FAQ 6.25, "L'art. 7, comma 1, lett. B), b) del DD 307/2025 ammette, tra gli aiuti al funzionamento del Polo di innovazione, le collaborazioni professionali e le prestazioni ad alto contenuto specialistico "nell'ambito delle sole attività di animazione e marketing del Polo di innovazione" (punto i.), nonché le collaborazioni professionali e prestazioni temporanee ad alto contenuto specialistico e i servizi di consulenza in materia di

ID	Quesito	Riscontro
	prevede, tra le attività di animazione, marketing e gestione delle infrastrutture del Polo, a titolo esemplificativo, le spese relative a: ▪ progettazione e realizzazione di materiale divulgativo, promozionale e pubblicazioni; ▪ quote di partecipazione, allestimenti e servizi organizzativi per fiere, concorsi, manifestazioni e altri eventi; ▪ attività e servizi di marketing; ▪ materiali per test e attività dimostrative; ▪ attività amministrative sostenute per l'organizzazione di seminari e conferenze e attività di animazione e marketing in genere. Considerato che l'elenco è espressamente qualificato come **esemplificativo**, si chiede se possano essere considerate ammissibili anche le **spese di viaggio, vitto e alloggio**	innovazione (punto ii.). " Tali spese, quando non comprendono il compenso del collaboratore, possono riguardare spese generali riferibili alle attività svolte mediante collaborazioni professionali del Polo di innovazione. Possono ricadervi, a titolo di esempio, quote per fiere ed eventi, materiali per test e attività dimostrative, purché tutti imputabili alle attività svolte dalle collaborazioni professionali del Polo." Si rammenta, infine, che nell'Azione 1.1.3b non sono previsti contributi forfettari per le spese generali: le spese devono essere rendicontate a costi reali

ID	Quesito	Riscontro
	sostenute dal personale coinvolto, qualora tali spese siano direttamente connesse, necessarie e funzionali alla realizzazione di una delle attività sopra indicate. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle spese sostenute per: ▪ la partecipazione a fiere, manifestazioni ed eventi nell'ambito delle attività del Polo (viaggio e alloggio del personale); ▪ la partecipazione o l'organizzazione di eventi, seminari e conferenze di carattere divulgativo o promozionale; ▪ lo svolgimento di attività di animazione e marketing che richiedano una trasferta del personale incaricato. Si chiede, pertanto, di chiarire se tali costi possano essere ricondotti alle **spese amministrative e/o spese generali** previste per le attività di animazione e marketing del	

ID	Quesito	Riscontro
	Polo e, in caso affermativo, **a quale specifica voce di costo debbano essere imputati ai fini della rendicontazione**.	
6.44	Si richiede se, ai fini dell'attribuzione di una spesa di personale alle regioni target, valga il luogo verso il quale l'attività ha ricadute positive oppure se faccia fede la residenza anagrafica della persona. A titolo di esempio, un ricercatore con residenza a Roma ma che svolge attività per le regioni target, può essere imputato come "quota Sud"? Inoltre, le regioni target sono solo quelle legate alle UO del Beneficiario inserite nella proposta, oppure è possibile svolgere attività anche in altre regioni target dove il Beneficiario non ha una sede operativa?	Come già indicato in occasione di altre FAQ ed in particolare nella faq 1.29 e 1.57: ▪ non è precluso che il personale sia reclutato anche al di fuori dalle aree di riferimento, fermo restando che i destinatari delle attività svolte devono ricadere nelle regioni di riferimento dell'Azione. Ciò che rileva è il luogo di svolgimento presso la UO. ▪ le attività devono essere svolte presso le Unità Operative già individuate nel progetto approvato. Infine, si rammenta che, con riguardo alla definizione delle Regioni Target, le stesse sono riconducibili alle previsioni dell'Art.5 dell'Avviso pubblico, ovvero "…le attività progettuali dovranno essere realizzate nell'ambito di una o più delle proprie unità operative ubicate nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), in una misura pari ad almeno l'85% (ottantacinque per cento) del totale dei costi ammissibili esposti in domanda".
6.45	2. Si chiede se la variazione nell'ambito della **stessa voce di spesa** (a titolo di esempio la modifica del budget per la ricerca contrattuale nell'azione 1.1.2 esposto in fase di candidatura per le diverse attività in capo alla stessa unità operativa responsabile, nello	Si rimanda alle faq già pubblicate, ed in particolare alla FAQ n. 6.33. Si precisa, altresì, che qualora le variazioni comportino un trasferimento di budget da un soggetto a un altro all'interno del partenariato — pur rimanendo nella stessa voce di spesa — non si applica il meccanismo del 20%, poiché esse modificano la distribuzione dell'agevolazione concordata nel Partnership Agreement (Art. 4, c. 10, lett. c) dell'Invito), alterando la quota spettante a ciascun beneficiario come da Decreto di concessione. Pertanto queste

ID	Quesito	Riscontro
	stesso WP o in WP differenti, mantenendo il budget totale di tale voce inalterato) sia da considerarsi una rimodulazione del Piano dei costi.	variazioni richiedono sempre comunicazione motivata e valutazione del MUR, indipendentemente dall'entità percentuale dello scostamento. In sintesi, una ridistribuzione interna alla medesima voce, a totale invariato, non costituisce variazione tra voci di spesa soggetta al meccanismo del 20% (cfr. FAQ 6.33).
6.46	L'art. 13, comma 2, del Disciplinare di concessione prevede la tempestiva comunicazione al MUR, per il tramite del Soggetto Hub Capofila, delle variazioni conseguenti a operazioni straordinarie dell'assetto aziendale dei Soggetti beneficiari (fusione/incorporazione, scissione, conferimento o cessione di ramo d'azienda) che comportino la variazione di titolarità del progetto, nonché delle rinunce (comma 3). Si chiede di chiarire se debbano essere formalmente comunicate al MUR, e con quali modalità, anche le seguenti modifiche, che non configurano operazioni straordinarie né determinano variazione della titolarità del progetto o del soggetto giuridico beneficiario: a) trasferimento della sede legale del	a) trasferimento della sede legale del beneficiario all'interno dello stesso Comune, senza modifica della ragione sociale, del codice fiscale/partita IVA né della sede operativa presso cui sono svolte le attività di progetto; - non è una variazione soggetta ad autorizzazione preventiva del MUR. Si tratta di mera comunicazione che va fatta mediante modifica dell'anagrafica del gestionale QIIR b) variazione delle percentuali di partecipazione al capitale sociale tra i soci già presenti alla data di presentazione della proposta, senza ingresso o uscita di soci e senza mutamento del soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. Non si tratta di variazione soggetta ad autorizzazione preventiva del MUR che provvederà a prendere atto della variazione a valle della presentazione e verifica degli atti presupposti (verbale assembleare, atti di cessione di quote, visura camerale aggiornata, etc). Nelle more della completa funzionalità del SI per il tramite del quale dovranno transitare tutte le variazioni progettuali, la produzione della comunicazione potrà avvenire via PEC. Sarà cura del Soggetto beneficiario il successivo aggiornamento dei dati anagrafici sulla piattaforma QIIR.

ID	Quesito	Riscontro
	beneficiario all'interno dello stesso Comune, senza modifica della ragione sociale, del codice fiscale/partita IVA né della sede operativa presso cui sono svolte le attività di progetto; b) variazione delle percentuali di partecipazione al capitale sociale tra i soci già presenti alla data di presentazione della proposta, senza ingresso o uscita di soci e senza mutamento del soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. In particolare si chiede di precisare: in caso affermativo, se si tratti di mera comunicazione o di variazione soggetta ad autorizzazione preventiva del MUR, entro quale termine e con quale canale (sezione dedicata su QIIR, PEC, allegato al primo SAL utile) e con quale documentazione a corredo (es. visura camerale aggiornata, verbale assembleare);	

ID	Quesito	Riscontro
	se sia comunque necessario aggiornare i dati anagrafici del beneficiario sulla piattaforma QIIR e, in tal caso, se l'aggiornamento sia di per sé sufficiente ad assolvere l'obbligo informativo;	
6.47	Quesito relativo all'Azione 1.4.3. L'art. 5, Sezione C, comma 3, lett. b) individua quali destinatari degli interventi formativi: - il personale in forza delle imprese componenti il partenariato per la realizzazione del progetto di cui all'Azione 1.1.2, nonché delle imprese aggregate al Polo di Innovazione di cui all'Azione 1.1.3b; - il personale in forza di altre imprese, individuate attraverso bandi a cascata degli investimenti PNRR, purché ubicate in una delle Regioni meno sviluppate. La successiva lett. c) prevede che il progetto sia realizzato nelle Regioni meno sviluppate e che le attività realizzate in altre aree del territorio nazionale non superino il 15% del	Si richiama quanto già riscontrato con la FAQ 6.44 e si precisa quanto segue: (i) i percorsi si realizzano presso le UO del progetto ubicate nelle Regioni meno sviluppate; (ii) i destinatari sono il personale in forza delle imprese componenti il partenariato (art. 5, lett. C), comma 3, lett. b)); (iii) i costi dei partecipanti (spese di personale, costi di esercizio, viaggio) sono attribuiti territorialmente in base alla UO presso cui il partecipante opera (FAQ 6.44); (iv) il personale in forza presso UO ubicate fuori dalle Regioni meno sviluppate è ammissibile quale destinatario solo se tali UO sono tra quelle indicate nel progetto approvato e nei limiti della quota "Altra Area Nazionale" del piano dei costi approvato; il personale di sedi del Centro-Nord non indicate nel progetto non è ammissibile; (v) il 15% è un tetto massimo, non un diritto: il riferimento vincolante è il piano approvato, salvo variazione autorizzata.

ID	Quesito	Riscontro
	totale dei costi ammissibili. Le FAQ 1.31 e 1.65 precisano che "i destinatari della formazione devono ricadere nelle regioni di riferimento dell'Azione". La FAQ 6.44, con riferimento alla localizzazione del personale, chiarisce che non rileva la residenza anagrafica ma il luogo di svolgimento dell'attività presso l'unità operativa. Alcune imprese componenti il partenariato dispongono di unità operative nelle Regioni meno sviluppate, indicate nel progetto approvato, e di ulteriori sedi nel Centro-Nord. Nel Piano dei costi approvato per l'Azione 1.4.3 risultano imputati in "Altra Area Nazionale" costi pari al 2% del totale del progetto, ben al di sotto del limite del 15%. Si chiede pertanto di chiarire se il personale in forza presso sedi del Centro-Nord di imprese componenti il partenariato possa essere destinatario dei percorsi formativi realizzati nelle Regioni meno sviluppate, con	

ID	Quesito	Riscontro
	imputazione dei relativi costi (spese di personale dei partecipanti, costi di esercizio e spese di viaggio) alla quota "Altra Area Nazionale", entro il limite del 15% del totale dei costi ammissibili del progetto.	

Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale della ricerca per la programmazione dei finanziamenti e dell'innovazione tecnologica

Contatti

3azioni.pnric@mur.gov.it
comunicazione.pnric@mur.gov.it